



IL CONGEDO MATRIMONIALE

Beneficiari: ai lavoratori di entrambi i sessi non aventi diritto alla qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, viene concesso in occasione del matrimonio, un periodo di congedo straordinario, con diritto all'assegno per congedo matrimoniale, della durata di 8 giorni consecutivi, purchè fruiscano effettivamente del congedo stesso. Ai predetti lavoratori con qualifica non impiegatizia, e quindi: operai, intermedi, lavoratori a domicilio, soci delle cooperative di lavoro che operano in lavorazioni di tipo industriale e apprendisti, spetta l'assegno di congedo matrimoniale quando possano far valere un rapporto di lavoro e di dipendenza di almeno una settimana (8 per i lavoratori a domicilio almeno 15 giorni di commessa nei 90 giorni precedenti il matrimonio). Il congedo non incide sulle ferie che, pertanto devono essere fruito in un momento successivo.

Trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità dell'INPS

Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che la pensione d'invalidità è trasformabile in pensione di vecchiaia o in pensione d'anzianità se dalla trasformazione la pensionata o il pensionato ha un beneficio economico. Per valutare se il beneficio sussiste, è necessario presentare domanda all'INPS che provvederà ad operare la trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia o anzianità solo se dalla trasformazione deriverà per il pensionato una pensione con importo più elevato. Per la presentazione della domanda invitiamo i pensionati a rivolgersi ai nostri uffici di patronato ITAL o presso le sedi della UIL Pensionati del territorio della provincia di Verona, portando la seguente documentazione: certificato di pensione, stato di famiglia, codice fiscale proprio e dell'eventuale coniuge.

L'ASSEGNO D'INVALIDITA' INPS

A CHI SPETTA:

ne ha diritto l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo ovvero che sia riconosciuto almeno il 67% di grado invalidità.

L'assegno ha carattere temporaneo (tre anni) . E' confermabile su domanda, da presentare nel semestre che ne precede la scadenza.

Diviene definitivo dopo tre riconferme consecutive (compreso quella iniziale)

La permanenza dell'invalidità, che non significa certo irreversibilità della patologia, ma solo imprevedibilità di futuri miglioramenti, va ora commisurata al triennio.

Riguardo al diritto all'assegno di invalidità, qualora in giudizio risulti che l'assicurato non presenta il grado d'invalidità necessario a seguito di un miglioramento intervenuto in un momento successivo rispetto a quello della presentazione della domanda di pensione e che, invece, anteriormente egli presentava il grado d'invalidità richiesto sulla base di una malattia con caratteri definibili come permanenti, per l'incertezza circa la durata e la possibilità di guarigione, il diritto in questione va riconosciuto per il periodo dell'effettiva riduzione della capacità di lavoro oltre il limite di legge. Lo ha stabilito la Cassazione, con la successiva sentenza n. 6551/97.

L'assegno ordinario d'invalidità può essere revocato ogni volta che si accerti l'insufficienza delle patologie in atto.

L'assegno d'invalidità è compatibile con la pensione per invalidità civile totale.

L'assegno di invalidità INPS a differenza delle altre forme di pensionamento diretto, non impedisce la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

**CAF UIL : IL TUO CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE!
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE PER LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2003**

- Documentazione in originale.
- Tessera sindacale (CGIL, CISL, UIL), se posseduta, per gli sconti sulle tariffe dell'assistenza fiscale

Dichiarazione anno precedente: modello 730/2002 o UNICO 2002 relativo ai redditi 2001;

Redditi anno 2002: Certificazione Unica Datore di lavoro (**CUD**) relativa l'anno 2002, indennità di disoccupazione, mobilità, pensioni estere, compensi per collaborazioni, dividendi di azioni, assegni alimentari dal coniuge separato ecc.

Codice Fiscale del dichiarante, del coniuge e di tutti i familiari a carico (*solo per chi si avvale dell'assistenza del CAF-UIL per la prima volta*)

Dati relativi a fabbricati e terreni, con documenti di eventuali variazioni:

- Certificato catastale dei fabbricati e/o foglio di possesso dei terreni (che riportano la Rendita catastale, il Reddito agrario, il Reddito dominicale)
- Percentuale di possesso degli immobili
- Numero giorni di possesso
- Tipo di Utilizzo
- Per le aree fabbricabili, eventuale valore commerciale

Eventuali versamenti in acconto per l'anno 2002 (mod. F24 presentato in Banca o Posta).

DOCUMENTAZIONE PER DETRAZIONI E DEDUZIONI

GLI ONERI DETRAIBILI AGISCONO SULL'IMPOSTA LORDA, E SONO DETERMINABILI NELLA MISURA DEL 19% A DIFFERENZA DEGLI ONERI DEDUCIBILI CHE VENGONO SOTTRATTI DAL REDDITO COMPLESSIVO.

- Spese mediche:** parcelle visite mediche specialistiche e non, per interventi chirurgici, scontrini/ricette fiscali con o senza ricetta medica per acquisto di farmaci, mezzi necessari per la deambulazione in soggetti con difficoltà motorie, acquisto protesi, **spese veterinarie** ecc.;
 - Interessi ed oneri accessori su **mutuo ipotecario** per **acquisto abitazione principale**;
 - Interessi ed accessori su **mutuo ipotecario** stipulato prima del 1993 per l'**acquisto di abitazioni diverse** dall'abitazione principale;
 - Interessi ed accessori su **mutui** (anche chirografari) stipulati nel 1997 per **ristrutturazioni** edilizie di **immobili anche diversi** dall'abitazione principale, con documentazione della spesa sostenuta;
 - Interessi ed accessori su **mutui ipotecari** contratti dal 1998 per la **costruzione** o la **ristrutturazione dell'abitazione principale**, con documentazione spesa sostenuta;
 - Interessi su prestiti o mutui agrari;
 - Ricevute versamento canone di locazione e relativo contratto stipulato o rinnovato per abitazione principale;
 - Ricevute versamenti assicurazioni vita, infortuni, società mutuo soccorso, movimenti politici, ONLUS (solo versamento su conto corrente postale, bancario, assegno, carta di credito, bonifico), associazioni di promozione sociale;
 - Ricevute pagamento tasse scolastiche scuole medie superiore, università e corsi di specialità post laurea;
 - Fatture pagamenti spese funebri;
 - Ricevute versamento contributi obbligatori (COLF, ENPAM, ENPAF, SSN su RCA, 10-13%INPS, consorzio miglioramento fondiario, irriguo ecc.), contributi volontari, ricongiunzioni, comunità religiose, Paesi in via di sviluppo, assegni periodici al coniuge separato (esclusa la quota di alimenti per i figli);
- Bonifici bancari per il pagamento di spese sostenute nel 2002 per la ristrutturazione edilizia di abitazioni anche non di proprietà (36%), raccomandata invio comunicazione al Centro Servizio, dichiarazione degli amministratori per spese nei condomini.

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

- ❑ Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporta l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
- ❑ Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all'indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell'infortunio.
- ❑ Il lavoratore è tenuto altresì a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio.
- ❑ Se l'infortunio è pronosticato non guaribile in 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'evento (anche in caso d'infortunio in itinere) sia all'INAIL, sia all'autorità di pubblica sicurezza entro due giorni.

Per oltre 2 milioni di co.co.co. e altri parasubordinati arriva l'assistenza contro gli infortuni. Protezione per malattie e maternità

Arriva la protezione per infortuni, malattie e maternità per i lavoratori atipici. Da oggi oltre 2 milioni di collaboratori coordinati e continuativi e altri parasubordinati potranno avere un sussidio giornaliero, con una copertura fino a 60 giorni l'anno, in caso di malattia o infortunio. Mentre la maternità delle collaboratrici e parasubordinate sarà più garantita con un sussidio forfettario sui 300 euro, a integrazione della copertura Inps. È quanto prevede la convenzione "Valore salute", stipulata dai sindacati confederali di categoria Nidil Cgil, Alai Cisl e Cpo Uil con quattro società di mutuo soccorso (Cesare Pozzo, Obiettivo salute, Sma e Insieme salute). L'iniziativa, presentata ieri a Roma dal coordinamento delle mutue e da Emilio Viafora (Nidil), Ivan Guizzardi (Alai) e Carmelo Prestileo (Uil), si rivolge a tutto l'universo del lavoro non standard. Dai co.co.co. (futuri lavoratori a progetto, secondo il dlgs di riforma del mercato del lavoro) ai collaboratori occasionali, alle partite Iva, accomunati, per i promotori, "dall'impossibilità di ammalarsi". Sia le malattie e gli infortuni che la gravidanza, infatti, per questi lavoratori sono una netta perdita di reddito, dal momento che i giorni di assenza non sono garantiti da copertura economica. In risposta a questa situazione, destinata probabilmente ad aggravarsi con il dlgs di attuazione della L. 30/2003 che allarga l'area del lavoro atipico senza prevedere particolari tutele, i firmatari della convenzione "vogliono costruire, in modo sperimentale e senza scopo di lucro, forme di mutualità in grado di colmare i vuoti di tutela sociale lasciati dallo stato nei confronti di milioni di persone, in particolare in campo sanitario".

Artigiani e commercianti alla cassa

Il versamento, da effettuare con il modello F24, potrà essere eseguito, con gli interessi, entro il 20/7. Entro il 20/06 il saldo dei contributi 2002 e l'acconto 2003

Ancora un appuntamento alla cassa con l'Inps per artigiani e commercianti, i quali devono pagare il saldo dei contributi del 2002 e il primo acconto 2003 sulla quota eccedente il minimale. Domani, 20 giugno, scade infatti il termine utile per il versamento, che può comunque essere eseguito entro il 21 luglio, con la maggiorazione dell'importo dei contributi dello 0,40% a titolo di interessi.

A PROPOSITO DI

Sede ITAL di Bussolengo	<ul style="list-style-type: none">La sede ITAL Uil di Bussolengo fornisce gratuitamente assistenza di patronato nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12, mercoledì dalle ore 15 alle 18.
Sede ITAL di San Bonifacio	<ul style="list-style-type: none">La sede ITAL UIL di San Bonifacio è aperta tutti i giorni (tranne martedì e giovedì mattina) dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. La sede fornisce assistenza previdenziale gratuita ed assistenza fiscale.
Sede ITAL di Villafranca di Verona	Dal 1° aprile 2003 nuovo orario di apertura per la sede di Villafranca. Aperta al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12; martedì e giovedì dalle ore 15 alle 19.
ACCONTO ICI	Lunedì 30 giugno ultimo giorno disponibile per effettuare il versamento dell'acconto ICI (50% dell'importo versato nell'anno precedente. Il saldo ICI va versato entro il 20 dicembre 2003. E' possibile effettuare il pagamento dell'acconto e del saldo ICI in un unico versamento entro il 30 giugno 2003.
DIRITTI E TUTELA: 50 ANNI DI STORIA GUARDANDO AL FUTURO	<p>IL PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI MIGLIORA LA TUA VITA, L'ITAL E' CON TE!</p> <p>RIVOLGITI ALLA SEDE ITAL E UIL PIU' VICINA!</p> <p>PER CONOSCERE GLI ORARI D'APERTURA AL PUBBLICO CONTATTACI AI SOTTOELENCATI RECAPITI TELEFONICI.</p>

PRINCIPALI SEDI ITAL UIL:

- **VERONA** Via Rotari 2 Tel. 045.840.33.80
- **SAN BONIFACIO** Via Ospedale Vecchio 6/A Tel. & Fax 045.610.25.25
- **BUSSOLENGO** Via Roma 55 Tel. 045.67.02.666
- **VILLAFRANCA** Via Rinaldo 6 Tel. 045.63.00.333
- **LEGNAGO** viale dei Caduti 10 Tel. 0442.60.29.56
- **ISOLA DELLA SCALA** Via Cavour 9 Tel.045.73.00.472

PRINCIPALI RECAPITI ITAL UIL:

**GOLOSINE – TOMBA EXTRA –
BOVOLONE – CAZZANO DI TRAMIGNA –
DOMEGLIARA – ERBE' – ISOLA DELLA
SCALA – LUGAGNANO –**

**MONTECCHIA DI CROSARA
PESCANTINA – PONTEPOSSERO
(SORGA') – SOAVE – SONA – SORGA' –
SAN GIOVANNI LUPATOTO – ARCOLE.**